



**Circolare N. 4 del 25 Marzo 2016**

**Oggetto**

**DENUNCIA DI INFORTUNIO – SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

L'INAIL, con **Circolare n. 10 del 21/03/2016**, fornisce chiarimenti in relazione alle semplificazioni degli adempimenti in capo ai datori di lavoro concernenti gli infortuni sul lavoro a seguito del D.Lgs n. 151/2015. L'Istituto ricorda che, a partire dal 22/03/2016, il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL, è **esonero dall'obbligo di inviare:**

1. il **certificato medico**. Tale obbligo ricade ora esclusivamente sul medico certificatore che presta la prima assistenza;
2. distinta **denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza**. Tale adempimento ricade ora sull'INAIL, il quale, sulla base delle denunce ricevute, dovrà comunicare alla predetta autorità le informazioni relative agli **infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni**. In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, a seguito degli accordi assunti col Dipartimento della polizia di Stato, l'Istituto trasmette, a decorrere dal 22/03/2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.

Di seguito alcune novità sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

**Novità per i lavoratori**

Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro **il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.**

In tal modo assolve all'obbligo previsto dall'art. 52 del DPR 1124/1965 di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio.

**Alessandro Barbalace – Danilo Sandrini**

Monza (MB) 20052 – Piazza Carrobiolo n. 5 – Tel. 039/2315782 Fax 039/3903125 – [studio@briaconsulting.it](mailto:studio@briaconsulting.it)



In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

## **Novità per i datori di lavoro**

**Dal 22/03/2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio.**

La certificazione medica è acquisita dall'INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione "Ricerca Certificati Medici" disponibile all'interno del Servizio Denunce di Infortunio.

I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all'INAIL tramite i seguenti dati obbligatori: codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico, data di rilascio del certificato medico.

L'applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall'utente.

## ***Denuncia/Comunicazione di infortunio: nuova versione 1.8 delle Specifiche tecniche***

Il datore di lavoro, che trasmette la Denuncia/Comunicazione di infortunio entro i termini previsti dalla norma, **deve obbligatoriamente compilare i seguenti nuovi dati:**

- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico .

In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico all'INAIL), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici: in questo caso, l'applicativo avverte l'utente con apposito messaggio "Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all'istituto" e permette l'invio della denuncia.

Nel caso in cui i dati "identificativo certificato" e "data rilascio" non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell'INAIL, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa.

In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla "*data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore*" e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell'applicativo delle denunce.

A fronte della nuova versione di Denuncia/comunicazione di infortunio, **l'INAIL ha sostituito il Mod 4 bis Prest. con il nuovo Mod 4. bis R.A.** che deve essere trasmesso all'INAIL esclusivamente in via telematica.



## BriaConsulting Commercialisti Associati

Consulenza Societaria - Fiscale - del Lavoro

Dal **22/03/2016** il datore di lavoro che invia all'INAIL le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti per legge a dotarsi di PEC (mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari, privati cittadini datori di lavoro domestico e di lavoro accessorio) e che inviano le Denunce di infortunio con modalità **non telematiche**, permane l'obbligo di dare notizia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza dei dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni .

\*\*\*

*BRIACONSULTING COMMERCIALISTI ASSOCIATI*

**Alessandro Barbalace – Danilo Sandrini**

Monza (MB) 20052 – Piazza Carrobiolo n. 5 – Tel. 039/2315782 Fax 039/3903125 – [studio@briaconsulting.it](mailto:studio@briaconsulting.it)